

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 31

Adunanza 26 luglio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANGANO - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 741 – 26127/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Sangano:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. (prima revisione) approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 9-423 del 02/08/2010;
- ha approvato una Variante parziale, con deliberazione C.C. n. 40 del 15/12/2010, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 08/06/2011, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 29/06/2011 (pervenuto il 30/06/2011), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopracitato settimo comma;
(Prat. n. 098/2011);

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Sangano:

- popolazione: 3.705 ab. (2001);
- trend demografico: in crescita costante dagli anni '70 (1.367 ab. al 1971, 2.528 al 1981, 3.238 al 1991), appare ormai sostanzialmente stabile (si rileva, negli ultimi anni, una lievissima flessione);

- superficie: 665 ettari dei quali 391 di pianura (fondovalle Sangone), 27 di collina (porzione del versante sud della morena di Rivoli-Villarbase) e 247 di montagna (versante est della dorsale costituita dal Monte Pietraborga e dalla cima Montagnazza). Una elevata porzione del suo territorio (comprendente la parte montana, quella collinare ed anche una quota di pianura) è caratterizzata da aree boscate (316 ettari), mentre, dei terreni in parte piana, 235 ettari sono costituiti da suoli di II classe di Capacità d'Uso;
- risulta compreso nel Circondario di *Susa*, Sub-ambito *Comunità Montana Val Sangone*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" con altri 42 Comuni (DPGR 83/2009);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: il PTC include Sangano tra i *bacini produttivi con fattori limitanti*, per i quali gli indirizzi del Piano Territoriale medesimo considerano “ .. *prioritario il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'assetto idrogeologico e di valorizzazione dei valori paesistici presenti ..*”;
- è individuato dal P.T.C./P.T.R. come centro turistico “*di interesse provinciale*”;
- aderisce al *Patto Territoriale del Sangone (zona a sud-ovest di Torino)*, a cui partecipano 8 comuni e la Comunità Montana Val Sangone, oltre alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalla S.P. n. 184;
 - è interessato da ipotesi di tracciato in galleria della nuova linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Sangone e Sangonetto di Piossasco, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- tutela ambientale: è compreso tra le zone di ricarica delle falde;
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica del perimetro di alcune aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo e a permesso di costruire convenzionato (*Be 4.10, BC 4.10, CN 3.2, CNT 4.2 e C 1.20.1*), senza aumento delle rispettive capacità insediative;
- adeguamento della viabilità in progetto e diversa articolazione attuativa dell'area *CNT 1.19*, previo assenso della Provincia di Torino proprietaria di sedimi interessati dall'attuazione e correzione di errore materiale all'art. 101.1 delle Norme di Attuazione;
- adeguamenti di limitata entità finalizzati alla correzione di errori materiali nella cartografia di Piano e di carattere normativo, compreso l'adeguamento della pista ciclabile del progetto "*Corona verde*";

L'elaborato di Variante "*Relazione e modifiche*" comprende:

- la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
- le valutazioni in merito all'assenza di "aree di danno" di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) che possano influire sugli immobili oggetto di Variante;

evidenziato che, in considerazione dei contenuti previsti, l'elaborato "*Relazione e modifiche*" reca le motivazioni di esclusione della Variante dalle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/08/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 06/07/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Sangano, adottato con deliberazione del C.C. n. 19 del 08/06/2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale

n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sangano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta